

### COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 25

Riunione del 16-04-2008 sessione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE PER I CARBURANTI.

L'anno Duemilaotto, addì Sedici del mese di Aprile alle ore\_16:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
DELLA GIOVAMPAOLA MASSIMO (Sindaco) RASPANTI ALICE (Consigliere) VESTRI MAURO (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) TARQUINI GIULIANO (Consigliere) MARCHI ROBERTO (Consigliere) BATIGNANI GIORDANO (Consigliere) MARZUOLI LUCIANO (Consigliere)	ROSSI ANDREA (Consigliere) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) PAOLUCCI MAURO (Consigliere) BALDINI ALESSANDRO (Consigliere)
MUSSO LUCIA ROSA (Consigliere) MENCACCI MIRELLA (Consigliere) VESSICHELLI ANGELO (Consigliere) VERMIGLIO GIORGIO (Consigliere) BIAGIOTTI GIULIANO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere) MEIOLI ELEONORA (Consigliere) FABRIZZI FULVIO (Consigliere)	
Tot. 17	Tot. 4

PRESENTI	ASSENTI
OLIVIERI GIULIANO (Assessore Esterno)	
QUINTI ALBERTO (Assessore Esterno)	
BARCUCCI PAOLO (Assessore Esterno)	
TOFANINI ROBERTO (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Alessio Anatrini Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte della Vice Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, la quale illustra gli aspetti salienti del provvedimento;

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale è intervenuto il consigliere Giorgio Vermiglio per mettere in rilievo che il provvedimento non tiene conto delle vigenti normative europee;

UDITA la replica della Vice Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, la quale risponde puntualmente ai rilievi fatti dal consigliere Giorgio Vermiglio;

DATO ATTO che, su proposta del Presidente, la seduta viene sospesa alle ore 18:45, per consultazione tra i capigruppo, e viene ripresa alle ore 18:50 con l'assenza di Alessio Anatrini e con l'assunzione di funzioni di Presidente di Giuliano Biagiotti;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio ECONOMIA ATT.PROD. AGRICOLTURA;

VISTA la Legge Regionale n.19 del 24.03.2004 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti", e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 02.08.2004, n.42/R, Regolamento di attuazione della Legge Regionale sopracitata;

RILEVATO che la predisposizione del presente Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti avviene ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 24.03.2004 n. 19;

CHE in data 06.10.2007, è stata trasmessa la bozza di piano alle Associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e che la Confesercenti ha trasmesso le osservazioni contenute nella nota prot. 102 del 03.01.2008;

CHE dal testo della nota si evince come la bozza inviata sia condivisa in parte e che alcune delle osservazioni non possono essere accolte in quanto contrastano con la normativa regionale;

RILEVATO che il piano è stato oggetto di apposito esame da parte della competente commissione consiliare;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.": ;

UDITE le dichiarazioni di voto del consigliere Marco Belloni (voto di astensione);

Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra), astenuti n° 5 (Gruppi Rifondazione Comunista e Popolo delle Libertà), su n° 16 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 1. Di approvare, il Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale per i carburanti del territorio comunale di Montepulciano, predisposto in base all'art. 3 comma 2 della L.R. 24.03.2004 N. 19, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. Manda ai settori competenti per quanto di spettanza.

## Comune di

# Montepulciano

Piano di razionalizzazione
ed ammodernamento
della rete distributiva comunale
per i carburanti

#### INDICE

#### TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 – Zone comunali

Art. 4 – Ubicazione degli impianti

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 – Tipologie degli impianti

Art. 6 - Superficie minima degli impianti

Art. 7 – Distanze minime fra gli impianti

Art. 8 - Modalità di calcolo delle distanze

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali

Art. 10 –Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

TITOLO V – Subingresso, modifiche degli impianti, sospensione e decadenza

Art. 11-Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Art. 12 – Modifiche degli impianti

Art. 13 -Sospensione volontaria dell'attività

Art. 14 – Decadenza dell'autorizzazione

#### TITOLO VI – PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15 - Collaudo

Art. 16 – Esercizio provvisorio

TITOLO VII– ORARI, TURNI DI RIPOSO E FERIE

Art. 17 -Orari di servizio degli impianti

Art. 18 - Turni di riposo domenicale e festivo

Art. 19 - Turni di riposo infrasettimanale

Art. 20 -Pubblicità dell'orario di servizio e dei turni di riposo

Art. 21 -Servizio notturno

Art. 22 -Deroghe

Art. 23 -Ferie

TITOLO VIII – PUBBLICITA' DEI PREZZI

Art. 24 - Prezzi

TITOLO IX – INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI

Art. 25 - Verifiche di compatibilità degli impianti

Art. 26 -Incompatibilità assoluta

Art. 27 -Incompatibilità relativa

Art. 28 - Procedura per la pronuncia di incompatibilità

TITOLO X – IMPIANTI AD USO PRIVATO

Art. 29 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 30 -Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 -Vigilanza

Art. 32 - Sanzioni

#### TITOLO I - NORME GENERALI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente atto costituisce disposizione di attuazione diretta della Legge Regionale n. 19, del 24.3.2004 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 42/R, del 2.8.2004.
- 2. Il presente atto prende la denominazione di "Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale per i carburanti" del comune di Montepulciano.

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Piano si intendono:
  - a. Per *carburanti*, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
  - b. Per *rete*, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privato e gli impianti per natanti;
  - c. Per *impianto stradale*, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
  - d. Per *erogato*, la somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto;
  - e. Per **self-service pre-pagamento**, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento:
  - f. Per **self-service post-pagamento**, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
  - g. Per *impianto ad uso privato*, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un

impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

h. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 1934.

#### i. Per attività economiche accessorie integrative:

- attività commerciale;
- \* attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
- servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefono pubblico, internet, servizio email, bancomat.

#### j. Per impianto di pubblica utilità

- \* l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
- \* l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

#### TITOLO II - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Art. 3 – Zone comunali

- 1. Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
  - a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera a), del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765";
  - b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
  - c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere d) ed f) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
  - d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

#### Art. 4 – Ubicazione degli impianti

- 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
- 2. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti, predispone e pubblica all'albo pretorio appositi bandi con l'indicazione dei criteri per l'assegnazione delle stesse aree pubbliche.

#### 3. Il bando contiene:

- a. contenuto della domanda;
- b. termini e modalità di presentazione della stessa;
- c. modalità di invio della domanda;
- d. documentazione da allegare alla domanda;
- e. punteggio da assegnare alle singole domande;
- f. motivi di esclusione:

- g. termini per eventuali sanatorie;
- h. modalità di sottoscrizione;
- i. criteri di priorità.
- 4. Nell'assegnazione dell'area pubblica, mediante la procedura del concorso pubblico prevista dal comma 2, il Comune può riconoscere la priorità a gestori, singoli o associati mediante consorzio, di impianti dichiarati incompatibili ai sensi del titolo X del presente regolamento, oltre che ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

#### TITOLO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

#### Art. 5 - Tipologie degli impianti

- 1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale con superficie di vendita non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati.
- 2. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere istallati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che l'attività commerciale sia esercitata su una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.
- 3. I nuovi impianti e gli impianti esistenti devono garantire gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico definiti dalla vigente normativa regionale.
- 4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative quali vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili.
- 5. Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di quotidiani e periodici la loro attivazione è possibile se prevista nei relativi atti di programmazione specifica. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

#### Art. 6 - Superficie minima degli impianti

- 1. Nella zona 1 (centro storico) non sono ammesse nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime e distanze minime.
- 2. Nelle restanti zone la superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita, è così determinata:

Superficie minima	
Zona 2	mq. 1.800
Zona 3	mq. 3.000
Zona 4	mq. 4.200

#### Art. 7–Distanze minime fra gli impianti

1. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, senza erogazione di metano, le distanze minime fra gli impianti sono:

Distanza minima	
Impianto senza erogazione di metano	
Zona 2	m. 480
Zona 3	m. 840
Zona 4	m. 4.800

- 2. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano.
- 4. La distanza tra impianti localizzati nella Zona 1 (Centro Storico) e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600 metri.
- 5. Le distanze, di cui al presente articolo, non si applicano in caso di spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri, per gravi motivi accertati dal comune e riconducibili ad esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica.

#### Art. 8 – Modalità di calcolo delle distanze

- 1. Le distanze di cui al precedente articolo sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all'impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e/o integrazioni.
- 2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.
- 3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni limitrofi al comune di Montepulciano corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.

#### TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE

#### Art. 9 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali

- 1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggette al rilascio dell'autorizzazione del comune in cui è esercitata l'attività.
- 2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rilascia l'autorizzazione nel rispetto della normativa statale e delle norme e criteri regionali.
- 3. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia il permesso a costruire necessario ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

- 4. Il richiedente trasmette allo Suap, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e agli articoli 6, 7 e 8.
- 5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
- 6. Lo Suap, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
- 7. L'autorizzazione contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

#### Art. 10 -Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

- 1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- c) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- 2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.
- 4. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi e professionali sono posseduti anche dal gestore e dall'addetto.
- 5. Per quanto riguarda lo "status" collegato alle procedure fallimentari si richiama quanto contenuto nella vigente normativa.

## TITOLO V – Subingresso, modifiche degli impianti, sospensione e decadenza

#### Art. 11-Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

- 1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, per atto tra vivi od a causa di morte, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.
- 2. Le variazioni societarie, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1. Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro 30 giorni.

#### Art. 12 - Modifiche degli impianti

- 1. Costituisce modifica all'impianto:
- a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
- b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
- i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
- 2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a comunicazione, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata, che il titolare invia al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 9, le seguenti modifiche:

- a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
- b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

#### Art. 13 -Sospensione volontaria dell'attività

- 1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere sospeso, previa comunicazione al comune da parte del titolare, per un periodo non superiore a dodici mesi.
- 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di sei mesi, decorsi i quali, la chiusura non può essere ulteriormente prorogata.

#### Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
- a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10;
- b) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione:
- c) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'articolo 13
- 2. In caso di accertamento di requisiti e condizioni che causano la decadenza e che risultano da verifiche certe e documentate, il comune notifica all'interessato le cause della decadenza dell'autorizzazione, con invito a fornire, entro 30 giorni, osservazioni in merito.
- 3. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

#### TITOLO VI – PROCEDURA DI COLLAUDO

#### Art. 15 - Collaudo

- 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, di apposito collaudo.
- 2. Lo SUAP, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'ARPAT e un rappresentante della Azienda USL competente per territorio.
- 3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dello SUAP, della richiesta dell'interessato.
- 4. Qualora decorso inutilmente il termine previsto dal precedente comma, il collaudo potrà avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura comunale.
- 5. Per la procedura di collaudo si può ricorrere a quanto previsto dalla normativa in tema di Sportello Unico per le attività produttive (art. 9 D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni).
- 6. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
- 7. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo SUAP assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
- 8. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
- 9. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche soggette a semplice comunicazione; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

#### Art. 16 – Esercizio provvisorio

1. In attesa del collaudo di cui al precedente articolo e su richiesta del titolare, è

autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

#### TITOLO VII- ORARI, TURNI DI RIPOSO E FERIE

#### Art. 17 - Orari di servizio degli impianti

- 1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti principi:
- a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;
- b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.
- 2. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:
- a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
- d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
- g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
- h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
- 3. L'orario prescelto è comunicato dal gestore dell'impianto al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata, nei termini e con le modalità stabilite dal comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.
- 4. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari previsti per tali diverse tipologie di attività.

#### Art. 18 –Turni di riposo domenicale e festivo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l'apertura degli impianti stradali

in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale.

- 2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 3. L'atto sindacale con il quale si stabiliscono turni ed orari deve prevedere la modalità di gestione del servizio prevista dal precedente comma.
- 4. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.
- 5. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.
- 6. Gli impianti che effettuano il turno domenicale attraverso l'utilizzo di apparecchiature self-service hanno la facoltà di chiudere o tenere aperto l'impianto il lunedì successivo. Tale scelta deve essere comunicata al Comune.
- 7. L'atto sindacale con il quale si stabiliscono turni ed orari deve prevedere per gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore, la sospensione dell'attività nel primo giorno feriale successivo.

#### Art. 19 - Turni di riposo infrasettimanale

- 1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
- 2. Il gestore comunica al comune, con preavviso di almeno 10 giorni, la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 3. Durante la settimana il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti stradali nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 e, a tal fine, comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

#### Art. 20 - Pubblicità dell'orario di servizio e dei turni di riposo

1. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello.

- 2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo e scritto in modo facilmente visibile al pubblico, avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40, indicare in modo preciso:
- \* l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
- \* il turno di riposo infrasettimanale;
- \* il turno di apertura domenicale e festivo, specificando se esso verrà effettuato attraverso apparecchiature self-service oppure con la presenza del gestore e quindi se il lunedì l'impianto rimarrà aperto o chiuso.

#### Art. 21 –Servizio notturno

- 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
- 2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.

#### Art. 22 -Deroghe

- 1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:
- a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.
- 2. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano metano o GPL all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti. L'esenzione è consentita a condizione che il gestore adotti accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti e ne dia comunicazione, con preavviso di almeno dieci giorni, al Comune.
- 3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, nel rispetto dell'orario minimo previsto dalla legge nei seguenti casi:
- a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;
- b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale;
- c) se trattasi di un comune inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente

turistica e delle città d'arte, di cui all'art. 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R.

4. Gli impianti adibiti al rifornimento di natanti sono esonerati dall'osservanza dei turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo, previsti dal presente Piano.

#### Art. 23 -Ferie

- 1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti stradali nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

#### TITOLO VIII – PUBBLICITA' DEI PREZZI

#### Art. 24 -Prezzi

1. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica di sconti.

#### TITOLO IX – INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI

#### Art. 25 - Verifiche di compatibilità degli impianti

- 1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, il Comune sottopone a verifica di compatibilità gli impianti esistenti.
- 2. Per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione carburanti.
- 3. Il comune effettua le verifiche di cui al comma 1 al fine di accertare le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, come definite ai successivi articoli 26 e 27 del presente Piano.
- 4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
- 5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

#### Art. 26 -Incompatibilità assoluta

- 1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:
  - a. gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente:
  - b. gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.
- 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.

#### Art. 27 -Incompatibilità relativa

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

- a. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati;
- b. gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c. gli impianti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/1992, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
- 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a)
- e b) possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune mediante apposito atto.
- 3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere c) possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
  - a. l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
  - b. l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
- 4. In caso di un impianto non suscettibile di adeguamento, ai sensi del comma 2, il comune revoca l'autorizzazione salvo quanto previsto al successivo comma 5.
- 5. Anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità relativa, per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità.

#### Art. 28 - Procedura per la pronuncia di incompatibilità

- 1. In caso di verifica di incompatibilità degli impianti il comune trasmette all'interessato un avviso di verifica, con invito a presenziare anche con l'assistenza di tecnico di fiducia.
- 2. Se dalla verifica effettuata viene accertato il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, il comune notifica all'interessato le cause che comportano l'incompatibilità stessa, con invito a fornire, entro 30 giorni, osservazioni in merito.
- 3. Se ne ricorrono gli estremi il comune notifica all'interessato la pronuncia d'incompatibilità e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

#### TITOLO X – IMPIANTI AD USO PRIVATO

#### Art. 29 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

- 1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e10.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3. L'attivazione di contenitori distributori mobili ad uso privato è soggetta a previa comunicazione al comune; il titolare dell'attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

#### Art. 30 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

- 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
- 3. Nella comunicazione al comune deve essere precisata la durata temporale del prelievo.

#### TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 31 -Vigilanza

- 1. La vigilanza sull'applicazione del presente Piano è esercitata dal comune. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
- 2. Discipline di settore prevedono soggetti diversi dal comune per i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza pubblica, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle discipline di settore.

#### Art. 32 - Sanzioni

- 1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che:
  - a. installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione o collaudo;
  - b. installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito;
  - c. installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
  - d. attiva un impianto senza la presenza del gestore;
  - e. attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 29.
- 2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
- 3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
- 4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 29, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 colui che:

a. effettua le modifiche di cui all'articolo 12 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la comunicazione:

b. non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione ai sensi

dell'articolo 12, comma 3, entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c. non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d. non espone, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi

praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 12 senza autorizzazione od

omettendo la comunicazione, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al

rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della comunicazione.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il

comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a

trenta giorni.

8. L'applicazione delle sanzioni spetta al comune dove ha sede l'impianto.

9. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle

sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81

(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

IL PRESIDENTE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**  IL SEGRETARIO GENERALE

(Alessio Anatrini)

(Domenico Smilari)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal <u>21-04-2008</u> e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art.* 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N
IL MESSO COMUNALE
Marcella Fiumi

IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari

Art. 125 del D.Ivo 18.8.00 N.267:

•	Comunicazione ai Coi	nsiglieri com.li il	21-04-2008	prot. n.

#### ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-2008
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).
- decorsi **10 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00). | x |

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

Lì

**COPIA** ALLEGATI N.



## COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 25

Riunione del 16-04-2008 sessione

**OGGETTO:** APPROVAZIONE **PIANO** DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA COMUNALE PER I CARBURANTI.

L'anno Duemilaotto, addì Sedici del mese di Aprile alle ore 16:30 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
DELLA GIOVAMPAOLA MASSIMO (Sindaco) RASPANTI ALICE (Consigliere) VESTRI MAURO (Consigliere) ANATRINI ALESSIO (Consigliere) TARQUINI GIULIANO (Consigliere) MARCHI ROBERTO (Consigliere) BATIGNANI GIORDANO (Consigliere) MARZUOLI LUCIANO (Consigliere) MUSSO LUCIA ROSA (Consigliere) MENCACCI MIRELLA (Consigliere) VESSICHELLI ANGELO (Consigliere) VERMIGLIO GIORGIO (Consigliere) BIAGIOTTI GIULIANO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) BELLONI MARCO (Consigliere) CAPPELLI PIERO (Consigliere) MEIOLI ELEONORA (Consigliere) FABRIZZI FULVIO (Consigliere)	ROSSI ANDREA (Consigliere) BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) PAOLUCCI MAURO (Consigliere) BALDINI ALESSANDRO (Consigliere)
Tot. 17	Tot. 4

PRESENTI	ASSENTI
OLIVIERI GIULIANO (Assessore Esterno)	
QUINTI ALBERTO (Assessore Esterno)	
BARCUCCI PAOLO (Assessore Esterno)	
TOFANINI ROBERTO (Assessore Esterno)	

Presiede il signor Alessio Anatrini Presidente Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte della Vice Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, la quale illustra gli aspetti salienti del provvedimento;

UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale è intervenuto il consigliere Giorgio Vermiglio per mettere in rilievo che il provvedimento non tiene conto delle vigenti normative europee;

UDITA la replica della Vice Sindaco, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, la quale risponde puntualmente ai rilievi fatti dal consigliere Giorgio Vermiglio;

DATO ATTO che, su proposta del Presidente, la seduta viene sospesa alle ore 18:45, per consultazione tra i capigruppo, e viene ripresa alle ore 18:50 con l'assenza di Alessio Anatrini e con l'assunzione di funzioni di Presidente di Giuliano Biagiotti;

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio ECONOMIA ATT.PROD. AGRICOLTURA;

VISTA la Legge Regionale n.19 del 24.03.2004 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti", e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 02.08.2004, n.42/R, Regolamento di attuazione della Legge Regionale sopracitata;

RILEVATO che la predisposizione del presente Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti avviene ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 24.03.2004 n. 19;

CHE in data 06.10.2007, è stata trasmessa la bozza di piano alle Associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e che la Confesercenti ha trasmesso le osservazioni contenute nella nota prot. 102 del 03.01.2008;

CHE dal testo della nota si evince come la bozza inviata sia condivisa in parte e che alcune delle osservazioni non possono essere accolte in quanto contrastano con la normativa regionale;

RILEVATO che il piano è stato oggetto di apposito esame da parte della competente commissione consiliare:

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.": ;

UDITE le dichiarazioni di voto del consigliere Marco Belloni (voto di astensione);

Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra), astenuti n° 5 (Gruppi Rifondazione Comunista e Popolo delle Libertà), su n° 16 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- 3. Di approvare, il Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale per i carburanti del territorio comunale di Montepulciano, predisposto in base all'art. 3 comma 2 della L.R. 24.03.2004 N. 19, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4. Manda ai settori competenti per quanto di spettanza.

## Comune di

# Montepulciano

Piano di razionalizzazione
ed ammodernamento
della rete distributiva comunale
per i carburanti

#### INDICE

#### TITOLO I - NORME GENERALI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 – Zone comunali

Art. 4 – Ubicazione degli impianti

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 – Tipologie degli impianti

Art. 6 – Superficie minima degli impianti

Art. 7 – Distanze minime fra gli impianti

Art. 8 - Modalità di calcolo delle distanze

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali

Art. 10 -Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

TITOLO V – Subingresso, modifiche degli impianti, sospensione e decadenza

Art. 11-Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

Art. 12 - Modifiche degli impianti

Art. 13 - Sospensione volontaria dell'attività

Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione

#### TITOLO VI – PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15 - Collaudo

Art. 16 – Esercizio provvisorio

TITOLO VII– ORARI, TURNI DI RIPOSO E FERIE

Art. 17 -Orari di servizio degli impianti

Art. 18 - Turni di riposo domenicale e festivo

Art. 19 - Turni di riposo infrasettimanale

Art. 20 -Pubblicità dell'orario di servizio e dei turni di riposo

Art. 21 -Servizio notturno

Art. 22 -Deroghe

Art. 23 -Ferie

TITOLO VIII – PUBBLICITA' DEI PREZZI

Art. 24 - Prezzi

TITOLO IX – INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI

Art. 25 - Verifiche di compatibilità degli impianti

Art. 26 -Incompatibilità assoluta

Art. 27 -Incompatibilità relativa

Art. 28 - Procedura per la pronuncia di incompatibilità

TITOLO X – IMPIANTI AD USO PRIVATO

Art. 29 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

Art. 30 -Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 -Vigilanza

Art. 32 - Sanzioni

#### TITOLO I - NORME GENERALI

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente atto costituisce disposizione di attuazione diretta della Legge Regionale n. 19, del 24.3.2004 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 42/R, del 2.8.2004.
- 2. Il presente atto prende la denominazione di "Piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale per i carburanti" del comune di Montepulciano.

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Piano si intendono:
  - a. Per *carburanti*, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante;
  - b. Per *rete*, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, ubicati entro la rete stradale, gli impianti ad uso privato e gli impianti per natanti;
  - c. Per *impianto stradale*, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;
  - d. Per *erogato*, la somma di tutti i prodotti per autotrazione venduti nell'impianto;
  - e. Per **self-service pre-pagamento**, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento:
  - f. Per **self-service post-pagamento**, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
  - g. Per *impianto ad uso privato*, tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche. Per impianto ad uso privato può intendersi anche un

impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio o una associazione di imprese o che si tratti di società controllata dalla società titolare dell'autorizzazione;

h. Per contenitore-distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9000 litri ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 1934.

# i. Per attività economiche accessorie integrative:

- attività commerciale;
- attività di pubblico esercizio, vendita di quotidiani e periodici, vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili;
- servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefono pubblico, internet, servizio email, bancomat.

#### j. Per impianto di pubblica utilità

- l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 chilometri, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino;
- l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale.

#### TITOLO II - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

#### Art. 3 – Zone comunali

- 1. Ai fini della localizzazione degli impianti, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
- a) zona 1 (centri storici), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera a), del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765";
- b) zona 2 (zone residenziali), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
- c) zona 3 (zone per insediamenti produttivi), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettere d) ed f) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
- d) zona 4 (zone agricole), che corrisponde alle parti del territorio di cui all'articolo 2, lettera e) del Decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.

# Art. 4 - Ubicazione degli impianti

- 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano, in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
- 2. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti, predispone e pubblica all'albo pretorio appositi bandi con l'indicazione dei criteri per l'assegnazione delle stesse aree pubbliche.
- 3. Il bando contiene:
- a) contenuto della domanda;
- b) termini e modalità di presentazione della stessa;
- c) modalità di invio della domanda;
- d) documentazione da allegare alla domanda;
- e) punteggio da assegnare alle singole domande;
- f) motivi di esclusione;

- g) termini per eventuali sanatorie;
- h) modalità di sottoscrizione;
- i) criteri di priorità.
- 4. Nell'assegnazione dell'area pubblica, mediante la procedura del concorso pubblico prevista dal comma 2, il Comune può riconoscere la priorità a gestori, singoli o associati mediante consorzio, di impianti dichiarati incompatibili ai sensi del titolo X del presente regolamento, oltre che ai titolari di impianti, singoli o associati, che risultino proprietari, nell'ambito del territorio regionale, di un numero di punti vendita non superiore a cinque.

# TITOLO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

# Art. 5 - Tipologie degli impianti

- 1. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attività informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale con superficie di vendita non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati.
- 2. Negli impianti esistenti dotati di dispositivi self-service pre-pagamento possono essere istallati dispositivi self-service post-pagamento a condizione che gli impianti stessi siano forniti di servizi all'automobile e all'automobilista e che l'attività commerciale sia esercitata su una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.
- 3. I nuovi impianti e gli impianti esistenti devono garantire gli standard di qualità e di prestazione dei servizi e delle attività informative di interesse turistico definiti dalla vigente normativa regionale.
- 4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative quali vendita tabacchi, lotterie e altre attività simili.
- 5. Per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di quotidiani e periodici la loro attivazione è possibile se prevista nei relativi atti di programmazione specifica. La domanda di autorizzazione è presentata contestualmente dal titolare dell'autorizzazione e dal gestore.

# Art. 6 - Superficie minima degli impianti

- 1. Nella zona 1 (centro storico) non sono ammesse nuove installazioni, ad eccezione di quelle dotate esclusivamente di colonnine per l'alimentazione dei veicoli elettrici, per le quali non sono previste superfici minime e distanze minime.
- 2. Nelle restanti zone la superficie minima per l'installazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso ed uscita, è così determinata:

Superficie minima		
Zona 2	mq. 1.800	
Zona 3	mq. 3.000	
Zona 4	mq. 4.200	

# Art. 7–Distanze minime fra gli impianti

1. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, senza erogazione di metano, le distanze minime fra gli impianti sono:

Distanza minima		
Impianto senza erogazione di metano		
Zona 2	m. 480	
Zona 3	m. 840	
Zona 4	m. 4.800	

- 2. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti con erogazione di metano e per l'aggiunta di metano in impianti esistenti si osserva una distanza non inferiore a 6 chilometri rispetto al più vicino impianto erogante metano.
- 4. La distanza tra impianti localizzati nella Zona 1 (Centro Storico) e impianti localizzati nelle altre zone non può essere inferiore a 600 metri.
- 5. Le distanze, di cui al presente articolo, non si applicano in caso di spostamento di impianti esistenti entro un raggio di 500 metri, per gravi motivi accertati dal comune e riconducibili ad esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica.

#### Art. 8 – Modalità di calcolo delle distanze

- 1. Le distanze di cui al precedente articolo sono calcolate con riferimento al percorso stradale più breve rispetto all'impianto esistente più vicino, esclusivamente sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, indipendentemente dalla direttrice di marcia e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e/o integrazioni.
- 2. Se le corsie di marcia sono separate da segnaletiche che ne impediscono l'attraversamento o da barriere invalicabili, la distanza è calcolata con riferimento agli impianti esistenti sulla stessa corsia.
- 3. La distanza tra impianti localizzati in zone comunali diverse o in comuni limitrofi al comune di Montepulciano corrisponde alla media aritmetica calcolata sulle distanze stabilite per ciascuna delle zone interessate.

# TITOLO IV – AUTORIZZAZIONE

# Art. 9 - Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali

- 1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggette al rilascio dell'autorizzazione del comune in cui è esercitata l'attività.
- 2. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) rilascia l'autorizzazione nel rispetto della normativa statale e delle norme e criteri regionali.
- 3. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia il permesso a costruire necessario ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

- 4. Il richiedente trasmette allo Suap, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e agli articoli 6, 7 e 8.
- 5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
- 6. Lo Suap, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
- 7. L'autorizzazione contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione.

# Art. 10 -Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

- 1. Non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- a) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- b) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- c) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 472, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- d) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- 2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo si riferisce al titolare dell'autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società.
- 4. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti soggettivi e professionali sono posseduti anche dal gestore e dall'addetto.
- 5. Per quanto riguarda lo "status" collegato alle procedure fallimentari si richiama quanto contenuto nella vigente normativa.

# TITOLO V – Subingresso, modifiche degli impianti, sospensione e decadenza

#### Art. 11-Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

- 1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, per atto tra vivi od a causa di morte, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.
- 2. Le variazioni societarie, del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione da trasmettersi ai soggetti di cui al comma 1. Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro 30 giorni.

# Art. 12 - Modifiche degli impianti

- 1. Costituisce modifica all'impianto:
  - a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
  - b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
  - c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
  - d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
  - e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  - g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  - h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
  - i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
  - j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
- 2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a comunicazione, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata, che il titolare invia al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 9, le seguenti modifiche:

- a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
- b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso.

# Art. 13 -Sospensione volontaria dell'attività

- 1. L'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere sospeso, previa comunicazione al comune da parte del titolare, per un periodo non superiore a dodici mesi.
- 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di sei mesi, decorsi i quali, la chiusura non può essere ulteriormente prorogata.

#### Art. 14 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
  - a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10;
  - b) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione:
  - c) nel caso in cui il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno in mancanza dell'autorizzazione alla sospensione di cui all'articolo 13
- 2. In caso di accertamento di requisiti e condizioni che causano la decadenza e che risultano da verifiche certe e documentate, il comune notifica all'interessato le cause della decadenza dell'autorizzazione, con invito a fornire, entro 30 giorni, osservazioni in merito.
- 3. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

#### TITOLO VI – PROCEDURA DI COLLAUDO

#### Art. 15 - Collaudo

- 1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, di apposito collaudo.
- 2. Lo SUAP, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante del comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'ARPAT e un rappresentante della Azienda USL competente per territorio.
- 3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dello SUAP, della richiesta dell'interessato.
- 4. Qualora decorso inutilmente il termine previsto dal precedente comma, il collaudo potrà avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura comunale.
- 5. Per la procedura di collaudo si può ricorrere a quanto previsto dalla normativa in tema di Sportello Unico per le attività produttive (art. 9 D.P.R. n. 447/98 e successive modificazioni).
- 6. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
- 7. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, lo SUAP assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
- 8. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
- 9. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche soggette a semplice comunicazione; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

#### Art. 16 – Esercizio provvisorio

1. In attesa del collaudo di cui al precedente articolo e su richiesta del titolare, è

autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

# TITOLO VII– ORARI, TURNI DI RIPOSO E FERIE

# Art. 17 - Orari di servizio degli impianti

- 1. L'orario di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburanti ha carattere flessibile nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) orario minimo settimanale di apertura fissato in cinquantadue ore;
  - b) orario unico di apertura obbligatoria, nella fascia antimeridiana dalle ore otto alle ore dodici e nella fascia pomeridiana dalle ore sedici alle ore diciannove.
  - 2. I gestori scelgono il proprio orario di apertura fra i seguenti:
  - a) dalle 6.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
  - b) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
  - c) dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 13.00;
  - d) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
  - e) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
  - f) dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.00 alle 13.00;
  - g) dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 7.30 alle 12.00;
  - h) dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Nel giorno di riposo infrasettimanale dalle 8.00 alle 12.30.
- 3. L'orario prescelto è comunicato dal gestore dell'impianto al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata, nei termini e con le modalità stabilite dal comune e rimane valido fino ad eventuale successiva comunicazione.
- 4. Le attività economiche accessorie integrative osservano gli orari previsti per tali diverse tipologie di attività.

# Art. 18 – Turni di riposo domenicale e festivo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi il comune garantisce l'apertura degli impianti stradali

in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale.

- 2. Le percentuali di cui al comma 1 possono essere garantite anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore; tale scelta è comunicata dal gestore al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 3. L'atto sindacale con il quale si stabiliscono turni ed orari deve prevedere la modalità di gestione del servizio prevista dal precedente comma.
- 4. Il gestore può chiedere l'esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l'impianto sia localizzato in zone a prevalente caratteristica industriale o commerciale, prive di flussi di traffico significativo in tali giorni.
- 5. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.
- 6. Gli impianti che effettuano il turno domenicale attraverso l'utilizzo di apparecchiature self-service hanno la facoltà di chiudere o tenere aperto l'impianto il lunedì successivo. Tale scelta deve essere comunicata al Comune.
- 7. L'atto sindacale con il quale si stabiliscono turni ed orari deve prevedere per gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore, la sospensione dell'attività nel primo giorno feriale successivo.

#### Art. 19 - Turni di riposo infrasettimanale

- 1. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore.
- 2. Il gestore comunica al comune, con preavviso di almeno 10 giorni, la scelta del turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 3. Durante la settimana il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti stradali nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 e, a tal fine, comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

#### Art. 20 - Pubblicità dell'orario di servizio e dei turni di riposo

1. L'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal gestore mediante un apposito cartello.

- 2. Il cartello deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo e scritto in modo facilmente visibile al pubblico, avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40, indicare in modo preciso:
- \* l'orario di servizio compreso l'eventuale servizio notturno;
- \* il turno di riposo infrasettimanale;
- \* il turno di apertura domenicale e festivo, specificando se esso verrà effettuato attraverso apparecchiature self-service oppure con la presenza del gestore e quindi se il lunedì l'impianto rimarrà aperto o chiuso.

#### Art. 21 –Servizio notturno

- 1. Il servizio notturno si svolge dalle ore ventidue fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.
- 2. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.

# Art. 22 -Deroghe

- 1. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva:
- a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.
- 2. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano metano o GPL all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti. L'esenzione è consentita a condizione che il gestore adotti accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti e ne dia comunicazione, con preavviso di almeno dieci giorni, al Comune.
- 3. Il comune, su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, nel rispetto dell'orario minimo previsto dalla legge nei seguenti casi:
- a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata;
- b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale;

- c) se trattasi di un comune inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, di cui all'art. 16 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R.
- 4. Gli impianti adibiti al rifornimento di natanti sono esonerati dall'osservanza dei turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo, previsti dal presente Piano.

# Art. 23 -Ferie

- 1. La sospensione consecutiva dell'attività per ferie è consentita per un periodo non superiore a due settimane per ogni anno solare ed è comunicata dal gestore al comune, utilizzando la modulistica a ciò finalizzata.
- 2. Durante ogni periodo dell'anno il comune garantisce l'apertura di un numero di impianti stradali nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

# TITOLO VIII – PUBBLICITA' DEI PREZZI

# Art. 24 -Prezzi

1. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo ai prezzi praticati, senza l'indicazione generica di sconti.

# TITOLO IX – INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI

# Art. 25 - Verifiche di compatibilità degli impianti

- 1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo, il Comune sottopone a verifica di compatibilità gli impianti esistenti.
- 2. Per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione carburanti.
- 3. Il comune effettua le verifiche di cui al comma 1 al fine di accertare le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, come definite ai successivi articoli 26 e 27 del presente Piano.
- 4. Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997 n. 59), così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
- 5. I titolari di impianti che intendono aggiungere prodotti non precedentemente erogati o installare dispositivi self service pre o post pagamento, possono procedere solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

# Art. 26 -Incompatibilità assoluta

- 1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:
  - c. gli impianti che all'interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente;
  - d. gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.
- 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta non sono suscettibili di adeguamento e il comune revoca l'autorizzazione.

# Art. 27 -Incompatibilità relativa

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa:

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che al di fuori dei centri abitati:
- b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285/1992, sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
- 2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a)
- e b) possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. L'adeguamento avviene nel termine e con le modalità stabilite dal comune mediante apposito atto.
- 3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere c) possono permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
- a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
- b) l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.
- 4. In caso di un impianto non suscettibile di adeguamento, ai sensi del comma 2, il comune revoca l'autorizzazione salvo quanto previsto al successivo comma 5.
- 5. Anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità relativa, per esigenze di servizio pubblico e fino a quando non venga installato un nuovo impianto, il comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità.

# Art. 28 - Procedura per la pronuncia di incompatibilità

- 1. In caso di verifica di incompatibilità degli impianti il comune trasmette all'interessato un avviso di verifica, con invito a presenziare anche con l'assistenza di tecnico di fiducia.
- 2. Se dalla verifica effettuata viene accertato il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa dell'impianto, il comune notifica all'interessato le cause che comportano l'incompatibilità stessa, con invito a fornire, entro 30 giorni, osservazioni in merito.
- 3. Se ne ricorrono gli estremi il comune notifica all'interessato la pronuncia d'incompatibilità e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

# TITOLO X – IMPIANTI AD USO PRIVATO

# Art. 29 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato

- 1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e10.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3. L'attivazione di contenitori distributori mobili ad uso privato è soggetta a previa comunicazione al comune; il titolare dell'attività, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

# Art. 30 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

- 1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione.
- 3. Nella comunicazione al comune deve essere precisata la durata temporale del prelievo.

# TITOLO XI – VIGILANZA E SANZIONI

# Art. 31 -Vigilanza

- 1. La vigilanza sull'applicazione del presente Piano è esercitata dal comune. A tal fine i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
- 2. Discipline di settore prevedono soggetti diversi dal comune per i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza pubblica, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle discipline di settore.

#### Art. 32 - Sanzioni

- 1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che:
- a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione o collaudo;
- b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburante a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera h), sia a titolo oneroso che gratuito;
- c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione;
- d) attiva un impianto senza la presenza del gestore;
- e) attiva un contenitore-distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui all'articolo 29.
- 2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.
- 3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
- 4. Nel caso di attivazione di un contenitore-distributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui all'articolo 29, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche di cui all'articolo 12 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la comunicazione;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;

d) non espone, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati.

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all'articolo 12 senza autorizzazione od omettendo la comunicazione, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della comunicazione.

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. L'applicazione delle sanzioni spetta al comune dove ha sede l'impianto.

9. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Alessio Anatrini)

(Domenico Smilari)

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal <u>21-04-2008</u> e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art.* 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N

IL MESSO COMUNALE

Marcella Fiumi

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Per copia conforme all'origina	le
--------------------------------	----

**Lì**, <u>21-04-2008</u>

IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari

Art. 125 del D.Ivo 18.8.00 N.267:

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il <u>21-04-2008</u> prot. n. \_\_\_\_\_\_

#### ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-2008 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
   (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x |

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)